

COMMENTO AL DECRETO DI NOMINA DI UN "VICARIO AUSILIARE"
PER LA PRELATURA DELL'OPUS DEI

1. **I**L decreto di nomina di un vicario è di per sé un atto della prassi ordinaria del governo ecclesiastico, ma quello ora commentato suscita l'interesse del canonista in quanto la figura di "vicario ausiliare", pur essendo contemplata nel diritto particolare statutario della prelatura dell'Opus Dei, non è prevista, almeno con tale terminologia, nel diritto universale. Peraltro, l'esame di questa figura appartenente all'ambito di un diritto particolare può stimolare una riflessione più ampia sulla natura e articolazione della potestà vicaria nella Chiesa.

Per cogliere il significato e la portata di questa nomina occorre prima riflettere sul diritto statutario della prelatura dell'Opus Dei. E per fare ciò, può non essere superfluo evidenziare preliminarmente alcune caratteristiche degli statuti delle prelature personali.

Il Codice, al can. 295, § 1, stabilisce che «praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis». Si tratta di una disposizione comune a tutte le circoscrizioni personali che si cumulano a quelle territoriali. In questo senso, l'art. 1, § 1 della cost. ap. *Spirituali militum curae*,¹ del 21 aprile 1986, stabilisce che gli ordinariati militari «propriis reguntur statutis ab Apostolica Sede conditis», nonostante che la stessa costituzione apostolica sia una legge-quadro contenente una descrizione di queste circoscrizioni assai particolareggiata.² Le circoscrizioni personali hanno bisogno, infatti, di una regolamentazione specifica che delimiti l'ambito della giurisdizione ed eventualmente alcuni aspetti della specifica missione pastorale da compiere, i rapporti con le giurisdizioni territoriali e tanti particolari sull'articolazione del governo allo scopo di adattarne le strutture alle reali necessità.

Questi «statuta ab Apostolica Sede condita» rispondono in quanto al loro contenuto alla descrizione degli statuti di cui al can. 94, § 1, cioè sono norme «quibus definiuntur earundem [delle entità] finis, constitutio, regimen

¹ «AAS», 78 (1986), pp. 481-486.

² Nel caso degli ordinariati per fedeli provenienti dall'anglicanesimo, giova notare, pur tralasciando ora la problematica sulla natura di questi ordinariati, e cioè se si tratti di giurisdizioni cumulative con quelle dei vescovi diocesani o piuttosto di giurisdizioni separate da esse, come l'art. 2 della cost. ap. di Benedetto XVI, *Anglicanorum coetibus*, del 4 novembre 2009 («AAS», 101 [2009], pp. 985-990), preveda che questi ordinariati saranno retti dalla costituzione apostolica e dalle c.d. Norme Complementari (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Complementary Norms*, del 4 novembre 2009 [*ibidem*, pp. 985-996]) e da altre eventuali norme specifiche date per ciascun ordinariato, vale a dire, da norme specifiche e costitutive che definiscono particolari del regime e della vita di questi enti. Così pure negli atti di erezione di ordinariati per fedeli di rito orientale in territori sprovvisti della corrispondente gerarchia si determinano degli elementi costitutivi della circoscrizione creata.

atque agendi rationes». Tuttavia, è evidente che gli statuti delle circoscrizioni personali non possono qualificarsi come norme emanate da un potere di autonomia dell'ente stesso, come potrebbe far pensare la ubicazione sistematica del Titolo v ove il canone citato si trova, bensì si tratta di norme emanate dall'autorità competente (nella fattispecie, la Sede Apostolica), che è la stessa che crea l'ente. In effetti, al momento di erigere la circoscrizione, la Santa Sede definisce anche nelle norme statutarie la missione, l'ambito di giurisdizione, la costituzione, il regime e il modo di agire, potendo perfino (contrariamente a quanto previsto al § 2 del can. 94) interessare terzi alieni all'ente stesso (come può avvenire nelle disposizioni relative ai rapporti con le circoscrizioni territoriali³). Peraltro, il § 3 del canone in parola accenna alla natura legislativa degli statuti qualora l'autorità emanante possedesse la potestà legislativa.⁴

Il diritto statutario di una circoscrizione non è dunque una mera norma di diritto particolare emanata dalla suprema autorità, al modo di una disposizione peculiare o di una legge che il legislatore universale può emettere per solo un territorio o per solo un ambito particolare della Chiesa qualora ritenesse opportuna una normativa diversa da quella universale per tale settore; né tanto meno è una legge emanata da un'autorità di ambito particolare (come sarebbe la normativa promulgata dagli Ordinari personali nell'esercizio della loro potestà), ma è una norma emanata dall'autorità universale che crea e definisce un ente, una norma costituzionale e costitutiva dell'ente, in modo tale che la norma statutaria resta intimamente legata all'ente stesso, onde la sua deroga o abrogazione deve essere esplicita e fatta dalla stessa autorità che la emanò.

2. Gli statuti della prelatura dell'Opus Dei vennero emanati mediante la stessa cost. ap. di erezione della prelatura.⁵ Riguardo alla struttura del governo

³ Gli statuti possono, per esempio, stabilire norme su come tenere i registri sull'amministrazione dei sacramenti che le diocesi territoriali devono rispettare, oppure decidere che l'Ordinario personale farà parte della Conferenza episcopale, il che interessa appunto tutta la Conferenza dei vescovi.

⁴ Sul concetto di statuti secondo il Codice vigente, cfr. tra altri G.P. MARCUZZI, *Statuti e regolamenti*, «Apollinaris», 60 (1987), pp. 527-543; J. OTADUY, *Las características jurídicas en los estatutos según el c. 94*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14-19 September 1987*, St. Ottilien 1989, a cura di W. Aymans, K.T. Geringer, H. Schmitz, pp. 313-319; E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, pp. 148-149. Riguardo specificamente gli statuti delle prelature personali, cfr. A. DE FUENMAYOR, *Escritos sobre prelaturas personales*, Pamplona 1992, pp. 120-121.

⁵ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Ut sit*, del 28 novembre 1982 («AAS», 75 [1983], pp. 423-425), n. II. Possono consultarsi gli statuti, per esempio, in appendice a A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ-IGLESIAS, J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, tr. italiana di A. Cattaneo e D. Cito, Milano 1991. Gli statuti di questa prelatura vengono

della prelatura delineata dal diritto statutario, ritengo che meritino di essere rilevate tre caratteristiche, la cui considerazione può giovare ad una migliore comprensione del provvedimento ora commentato.

Prima di tutto, spicca l'estensione universale di questa prelatura, onde risulta ben comprensibile la previsione di numerosi vicari episcopali zionali, la cui competenza è delimitata da un criterio territoriale, geografico. Concretamente negli statuti si prevede che all'interno della prelatura ci siano circoscrizioni territoriali, chiamate "regioni", coincidenti il più delle volte con un Paese, a capo delle quali c'è un vicario del prelado, chiamato perciò "vicario regionale".⁶

Chiunque si affacci al diritto statutario dell'Opus Dei avvertirà facilmente una sua seconda nota caratteristica, e cioè la volontà di attuare uno spirito di collegialità nella struttura stessa del governo. Naturalmente, alla prelatura, come peraltro prevede il can. 295, § 1, «*praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius*», e, come si ribadisce negli statuti, hanno potestà ordinaria all'interno della prelatura il prelado e i suoi vicari, vale a dire uffici ricoperti da singoli. Tuttavia, è previsto che tanto il prelado quanto i vicari regionali siano assistiti nella loro funzione di governo da due consigli collegiali, a cui, oltre alla funzione consultiva, si attribuisce per non pochi atti del corrispondente Ordinario la missione di dare o rifiutare il consenso.⁷ La ragione della presenza di questi consigli va cercata nella volontà dell'autorità suprema di accogliere, al momento dell'erezione della prelatura, l'idea del fondatore dell'Opus Dei di ricorrere alla collegialità per garantire la prudenza di governo e per evitare il rischio dell'esercizio arbitrario della potestà da parte di un singolo.⁸

Infine, la terza nota caratteristica del diritto statutario che desidero mettere in rilievo è la sottolineatura della paternità spirituale del prelado quale pastore spirituale del popolo affidatogli per compiere la missione dell'Opus Dei nella Chiesa e nel mondo. Naturalmente, la paternità dei pastori è un elemento essenziale in tutta la Chiesa, ma l'enfasi con cui viene presentata

anche chiamati *Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei*; in seguito saranno citati come *Statuta*.

⁶ Non essendo prevista per legge la condizione episcopale del prelado dell'Opus Dei, gli statuti della prelatura non usano la terminologia di "vicario episcopale", ma parlano specificamente di "vicari regionali" e di "vicari segretari", sebbene tutti essi corrispondano agli uffici che nella normativa universale si denominano vicari episcopali. Sulla portata teologica e giuridica della condizione episcopale del prelado cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, «*Ius Ecclesiae*», 3 (1991), pp. 251-265.

⁷ Per una descrizione esplicativa e riassuntiva della struttura di governo della prelatura dell'Opus Dei, cfr. A. VIANA, *Contenidos del derecho particular del Opus Dei*, «*Ius Canonicum*», 39 (1999), pp. 85-122: 107-114.

⁸ Cfr. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, in *Colloqui con mons. Escrivá*, Milano 1982⁴, n. 53, pp. 81-82.

nella prelatura dell'Opus Dei ne costituisce una caratteristica determinante. Per capire con maggiore profondità quanto sia importante il senso di paternità del pastore che è a capo della prelatura, bisognerebbe considerare alcuni aspetti della fisionomia spirituale del fenomeno apostolico e pastorale dell'Opus Dei, ma un siffatto compito esula dalle brevi annotazioni al decreto commentato.⁹ Basta qui segnalare come gli *Statuta*, non certo per motivi retorici ma per esprimere un profilo fondamentale della realtà regolata, segnalino a proposito del prelado, oltre alle condizioni personali che deve possedere e alla modalità della sua nomina da parte del Romano Pontefice (mediante la conferma di un'elezione), che egli deve essere per tutti i fedeli della prelatura «magister atque Pater», amare tutti in Cristo, istruirli con generosa carità e spendersi e sacrificarsi per tutti.¹⁰ Conseguenza di tutto ciò, è la norma statutaria – intimamente legata, come sopra illustrato, alla costituzione della prelatura – che prevede il carattere vitalizio dell'ufficio del prelado.¹¹

3. Muovendo da questa concezione dell'ufficio del prelado ben si comprende la previsione statutaria della figura di un vicario per l'ipotesi in cui il prelado abbia bisogno di un aiuto speciale per esercitare il governo – denominato dagli statuti “vicario ausiliare”, e talvolta “vicario ausiliare ordinario”, che è, per l'appunto, l'ufficio a cui si riferisce il decreto ora commentato –, come anche un vicario – denominato anche egli “vicario ausiliare” –, avente tutte le prerogative del prelado, per il caso di sede impedita.

Benché non sia questo ultimo il tipo di vicario ausiliare oggetto del decreto in esame, può giovare ad una migliore comprensione del tema la considerazione, sia pure veloce, della figura del vicario ausiliare durante la sede impedita (che per distinguerlo dall'altro si potrebbe denominare qui “straordinario”). Gli statuti prevedono che qualora il prelado, per motivi di anzianità, infermità o di un'altra ragione grave, sembrasse incapace di governare, perfino aiutato da un vicario ausiliare ordinario, al punto che si ritenesse che questa situazione recherebbe un danno alla prelatura, i competenti organismi possono procedere ad eleggere un vicario a cui gli vengono trasferiti tutti i diritti e doveri del prelado, eccetto il titolo (e senza diritto di successio-

⁹ Si può utilmente consultare A. VÁZQUEZ DE PRADA, *Il Fondatore dell'Opus Dei. Vita di Josemaría Escrivá*, vol. 1: “Signore, fa' che io veda”, Como 1999, pp. 586-592, per quanto riguarda la presa di consapevolezza da parte di san Josemaría della rilevanza della paternità spirituale del pastore dell'Opus Dei. Per una riflessione teologica sul carattere paterno dell'ufficio di prelado, cfr. P. RODRÍGUEZ, *L'Opus Dei nella sua realtà ecclesiologica*, in P. RODRÍGUEZ, F. OCÁRIZ, J.L. ILLANES, *L'Opus Dei nella Chiesa. Ecclesiologia, vocazione, secolarità*, tr. italiana di A. Livi, Casale Monferrato 1993, pp. 99-116.

¹⁰ «Sit ergo omnibus Praelaturae fidelibus magister atque Pater, qui omnes in visceribus Christi vere diligit, omnes effusa caritate erudiat atque foveat, pro omnibus impendatur et superimpendatur libenter» (n. 132, § 3).

¹¹ Cfr. *Statuta*, n. 130, § 1.

ne).¹² In questo caso, il prelado resta anche giuridicamente incapace di esercitare la sua potestà, compito che viene trasferito al vicario ausiliare “straordinario”. Il prelado rimarrebbe però in possesso del suo ufficio, e la paternità pastorale rimarrebbe legata alla sua persona (si avrebbe un pastore-padre anziano, malato o gravemente impedito, ma pur sempre padre e pastore del popolo affidatogli). Questo vicario ausiliare avrebbe dunque una potestà ordinaria vicaria, consistente, appunto, nel supplire il prelado in tutte le materie di governo. Naturalmente, il conferimento di un ufficio avente tutte le prerogative del prelado senza l'intervento volontario del prelado medesimo non può avvenire se non attraverso, come previsto al n. 136, § 1 degli statuti, la conferma (costitutiva) da parte della Santa Sede dell'elezione fatta a norma del diritto statutario. È quindi la Santa Sede, mediante la procedura stabilita da essa stessa negli statuti, l'autorità che conferisce l'ufficio del vicario ausiliare essendo impedito quello del prelado. In questo senso può affermarsi che questo tipo di vicario ausiliare è analogo all'amministratore apostolico di una diocesi.

Oltre al caso della sede impedita, potrebbe darsi che il prelado, per svariati motivi, avesse bisogno di un aiuto speciale per esercitare la sua missione: crescita del lavoro di governo, speciali necessità di studio o di promozione in un determinato settore pastorale, malattia o anzianità del prelado pur rimanendo abile per il governo, incombenze del prelado che limitino la sua occupazione al governo della prelatura, ed altre ragioni di questo tipo. In queste ipotesi il prelado può nominare liberamente un vicario ausiliare. Anche in questo caso l'ufficio viene chiamato “vicario ausiliare”: è, infatti, un ufficio vicario del prelado e non è necessaria la sua esistenza, ragione per

¹² L'ufficio di vicario ausiliare in sede impedita è descritto al n. 136, § 1 degli *Statuta*: «Si Praelatus senio, infirmitate aliave gravissima causa ad gubernandum, etiam ordinario Vicario auxiliari adiutus de quo in n. 135, certo incapax ita evadere videatur ut ipsius regiminis continuatio in damnum Praelaturae practice converteretur, tunc Vicarius auxiliaris eligi a Congressu potest in quem omnia Praelati iura et officia, excepto tamen titulo, transferantur; electus confirmationem electionis a Sancta Sede per se vel per alium petere debet».

Riguardo alla procedura per la sua costituzione, il n. 134, § prevede: «Si vero Praelatus illo Vicario auxiliari egere videatur de quo in n. 136, tunc Consilium plenum, post rei maturam in Domino considerationem, Congressum convocare poterit, cui huius Vicarii auxiliaris designatio ad normam n. 136 exclusive reservatur. Ut vero Consilium iure Congressum, hunc in finem, convocare possit, formalis requiritur deliberatio in qua duae tertiae partes Consilii pleni praedictam nominationem postulent et unus ex Custodibus. Tunc Vicarius Secretarius Generalis convocare tenetur Congressum extra ordinem Generalem, cui ipse Vicarius Secretarius Generalis praesit». E il n. 136, § 2 concretizza quanto segue: «§ 2. Iudicium de existentia et gravitate causarum ad designationem huius Vicarii auxiliaris, ipsiusque si casus ferat electio, vel, ex adverso, iudicium de opportunitate Vicarii auxiliaris ordinarii designationis, vel mutationis, si hoc nempe sufficere videretur, Congressui reservatur, qui duabus ex tribus suffragiorum partibus quod magis, omnibus ponderatis, Praelaturae bono conveniat decidere debet».

cui viene denominato ausiliare, anche per distinguerlo dal vicario generale e dagli altri vicari la cui presenza è legalmente obbligatoria. Tuttavia, non è assolutamente da confondere con il vicario ausiliare della sede impedita: il vicario ausiliare in caso di sede impedita è nominato indipendentemente dalla volontà del prelato secondo la procedura sopra descritta ed esercita tutta la potestà del prelato senza dover rendergli conto (giacché egli è, appunto, impedito), mentre il vicario ausiliare ordinario, di cui ora si parla (oggetto del decreto analizzato), è nominato liberamente dal prelato, il quale determina nell'atto di nomina l'estensione delle facoltà vicarie, da esercitare *ad mentem praelati*, con l'onere di riferirgli quanto operato.¹³ In altre parole, questo vicario ausiliare è un vicario in più, benché si collochi al primo posto nell'ordine di precedenza fra i vicari.

Infatti, trattandosi di un vicario avente la funzione di ausiliare il prelato abile, spetta a costui nominarlo liberamente. Gli statuti della prelatura combinano l'esigenza della libertà del prelato nella nomina di questo vicario con lo spirito di collegialità sopra accennato, stabilendo, da una parte, che prima di procedere alla nomina il prelato dovrà sentire il suo Consiglio, e prevedendo, dall'altra, la possibilità che questo organismo prenda l'iniziativa di suggerire al prelato l'opportunità di questa designazione, e in tal caso il prelato è esortato a seguire il parere ricevuto se non ostano gravi ragioni.¹⁴ Allo stesso modo, il n. 137, § 1 degli *Statuta* dispone che il prelato può liberamente revocare la nomina del vicario ausiliare, indicando però l'opportunità di consultare previamente il suo Consiglio.¹⁵

L'ufficio del vicario ausiliare ordinario è definito negli statuti in modo generico: la sua missione è quella di aiutare e supplire il prelato, non avendo altre facoltà se non quelle che abitualmente o *ad casum* il prelato gli abbia conferito.¹⁶ Sembra quindi che la potestà di questo ufficio corrisponda so-

¹³ «Vicarius auxiliaris, si detur Praelato habili [...] de omnibus peractis Praelato rationem fideliter reddat» (*Statuta*, n. 135).

¹⁴ «Si Praelatus opportunam seu convenientem in Domino censeat Vicarii auxiliaris ad normam n. 135 designationem, libere, audito suo Consilio, ipsum nominare potest. Consilium Generale plenum poterit etiam Praelato sincere suggerere opportunitatem Vicarii auxiliaris designationis, qui ipsum in regimine adiuvere ad octo annos valeat. Praelatus, nisi graves obsint rationes, Consilio facile morem gerat» (*Statuta*, n. 134, § 1).

¹⁵ «Vicarius auxiliaris ordinarius ad nutum Praelati revocabilis est. Opportune Praelatus, sicut in nominatione, de qua in n. 134 § 1, ita etiam in revocatione suum Consilium Generale audire poterit».

¹⁶ Il testo completo del citato n. 135 è il seguente: «Vicarius auxiliaris, si detur Praelato habili, hunc adiuvat, ipsum supplet absentem vel impeditum: alias autem facultates non habet nisi quas, vel habitualiter vel ad casum, Praelatus delegaverit. De omnibus peractis Praelato rationem fideliter reddat». Naturalmente il riferimento al prelato impedito si intende qui come momentaneamente impedito, altrimenti si dovrebbe passare all'altro tipo di vicario ausiliare.

stanzialmente a quella del vicario generale, le cui competenze specifiche possono essere definite nel decreto di nomina, a norma del can. 145, § 2.

4. Nel decreto commentato, oltre a far riferimento all'adempimento della procedura prevista per la nomina – la previa consultazione del suo Consiglio – e ad esplicitare i motivi della decisione di attuare questo ufficio – l'incremento del lavoro e l'avanzata età del prelado –, si precisa la portata della potestà del vicario ausiliare, che nella fattispecie è quella massima: tutta la potestà esecutiva, incluse le facoltà riservate al prelado, eccezion fatta di quelle che richiedono l'esercizio dell'ordine episcopale.

L'ufficio del vicario ausiliare ora costituito gode pertanto delle stesse facoltà del vicario generale. Inoltre, gli vengono attribuite anche le facoltà relative alla potestà esecutiva riservate al prelado (evidentemente, la clausola con cui vengono escluse quelle che richiedono l'esercizio dell'ordine episcopale ha un valore meramente dichiarativo). Oltre alle facoltà riservate al prelado dal diritto particolare statutario, sono da considerare quelle riservate dalla legge universale al vescovo diocesano, ed applicabili per analogia al prelado personale per le materie e per le persone sottoposte alla sua giurisdizione.¹⁷ In questo senso va considerato che la norma del can. 134, § 3 risulta molto limitante della potestà vicaria, allorché stabilisce che le facoltà che sono attribuite nominatamente al vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva si intendono di competenza esclusiva del vescovo diocesano e degli altri a lui equiparati, chiarendo, a scanso di equivoci, che sono esclusi i vicari generali ed episcopali, sebbene, in attenzione del fatto che si tratta pur sempre della potestà esecutiva, prevede come possibile l'eccezione che essi abbiano ricevuto un mandato speciale per esercitare tali facoltà.¹⁸ La dottrina si è posta il problema della natura delle facoltà esclusive del vescovo diocesano attribuite ai vicari per mandato speciale, giungendo alla conclusione che in tali casi i vicari non intervengono in forza della potestà ordinaria vicaria (che è espressamente esclusa da questo ambito), ma in quanto delegati, appunto, per mandato speciale.¹⁹

¹⁷ Per esempio, la facoltà di dispensare dalla legge universale, di cui al can. 87 (si pensi, ad esempio, alla dispensa dall'età, entro i limiti del can. 1031, § 4, di un fedele della prelatura per essere ordinato e incardinato nella prelatura stessa), oppure la riduzione ad uso profano di una chiesa della prelatura, a norma del can. 1222.

¹⁸ Nell'ambito del diritto statutario della prelatura dell'Opus Dei esiste un'unica facoltà che si attribuisce espressamente al solo prelado («*unus Praelatus concedere potest*»), quella di sciogliere il rapporto giurisdizionale di un fedele con la prelatura, su istanza dell'interessato (n. 29), ma esistono tante altre disposizioni in cui si attribuiscono nominatamente al prelado determinate facoltà relative alla potestà esecutiva (alcune nomine, erezione di regioni pastorali, ecc.).

¹⁹ Cfr. H. MÜLLER, *De speciali mandato iuxta CIC 1983*, «Periodica», 79 (1990), pp. 219-241: 236-241; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 407-48; A. VIA-

Riassumendo, il vicario ausiliare costituito dal decreto in esame gode della potestà ordinaria vicaria esecutiva con un'ampiezza uguale a quella che ha il vicario generale, e in più gli vengono riconosciute abitualmente le facoltà della potestà esecutiva riservate al prelato. Una così vasta competenza si comprende se si attende alla natura e alla ragion d'essere di questo ufficio. Non è, infatti, un ufficio che debba esistere necessariamente, come può essere quello del vicario generale, ma si tratta di un incarico ideato per far fronte a motivi speciali, seppur sempre nell'ambito della previsione della norma generale. Chiarito il contenuto dell'ufficio (dal punto di vista della potestà), andrebbe analizzato il rapporto di esso con il prelato e gli altri vicari, soprattutto con il vicario generale.

Il vicario ausiliare, come indica la stessa denominazione, gode di potestà ordinaria vicaria, con tutto ciò che ne consegue. La potestà vicaria consiste, infatti, nella facoltà di agire nelle veci di un altro, con cui collabora e che sostituisce. L'ufficio di vicario, quindi, fa riferimento ad un altro avente potestà propria, a cui è subordinato. Ne segue che il suo operato non può contraddire quanto previsto con potestà propria dall'ufficio principale dal quale dipende. Inoltre, va ricordato che, poiché nella fattispecie esaminata il titolare dell'ufficio capitale è abile, egli può pur sempre agire e riservarsi questioni determinate.²⁰ In ogni caso, proprio perché l'ufficio di cui si sta qui trattando è previsto per il caso «si detur Prelato habili», vige la norma del can. 480, che il citato n. 135 degli statuti della prelatura esplicita così per il vicario ausiliare: «de omnibus peractis Praelato rationem fideliter reddat». Naturalmente, la sintonia che ci deve essere fra il vicario ausiliare e il prelato e la relazione di subordinazione esistente non ostano perché gli atti del vicario siano attribuibili al solo vicario anziché al prelato, il che si manifesta

NA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino*, Pamplona 2010³, pp. 257-258. Il citato n. 135 degli *Statuta* (cfr. *supra*, nt. 16) descrive l'ufficio del vicario ausiliare ordinario affermando che aiuta e supplisce il prelato, ma che non ha altre facoltà «nisi quas, vel habitualiter vel ad casum, Praelatus delegaverit». Per quanto riguarda le facoltà riservate al prelato, il termine “delegaverit” è usato in senso tecnico stretto, mentre la concessione delle facoltà suscettibili di deconcentrazione per via vicaria sarebbe da tradurre nel senso di attribuzione.

Per quanto riguarda, invece, la competenza dei vicari in materia delle eventuali facoltà abituali concesse dalla Sede Apostolica al vescovo come pure in materia di esecuzione di rescritti, sembra che sia da ritenere, a norma del can. 479, § 3, facente parte dell'ambito della loro potestà ordinaria vicaria.

²⁰ L'eventuale riserva da parte dell'ufficio capitale di competenze del vicario generale – prevista dal can. 479, § 1 e coerente con la natura della potestà vicaria – non può degenerare in un abuso di potere da parte dell'ufficio principale con il risultato di svuotare di fatto il contenuto dell'ufficio del vicario generale (cfr. A. VIANA, *Organización del gobierno...*, cit., p. 257 e, relativamente al vigore del Codice del 1917, F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, II, Roma 1943³, p. 810).

peraltro nella possibilità di ricorrere al prelado contro gli atti del vicario ausiliare, a norma del can. 1734, § 3, 1°.

A motivo dell'istituzione dei vicari episcopali voluta dal Concilio Vaticano II,²¹ la dottrina si è posta il problema del rapporto tra il vicario generale e i vicari episcopali e tra i vicari generali nel caso in cui ve ne siano più di uno a norma del can. 475, § 2.²² Nel caso ora commentato, la questione emerge soprattutto relativamente al coordinamento delle competenze tra il vicario generale e il nuovo vicario ausiliare, giacché quest'ultimo è in pratica un altro vicario generale, con altre attribuzioni aggiunte.

Il Codice stabilisce alcune regole generali per il coordinamento dei diversi soggetti della potestà di governo. Anzitutto bisogna partire dal fatto che tutti i vicari lo sono rispetto all'ufficio capitale dal quale dipendono direttamente, in modo tale che sarà l'ufficio principale – nella fattispecie, il prelado – a decidere le modalità del coordinamento. In questo senso va rammentato il can. 473, che attribuisce al vescovo la responsabilità di coordinare l'attività dei vicari generali ed episcopali, il quale può nominare per questo compito un moderatore di curia, che di norma sarà uno dei vicari generali. È da considerare inoltre che, diversamente dall'istituto processuale della prevenzione, di cui al can. 1415, l'esercizio della potestà esecutiva è retto da criteri ispirati soprattutto dall'idea di raggiungere il migliore coordinamento e la maggiore efficacia. In questo senso, il can. 139 stabilisce la norma di massima secondo cui per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità competente, anche superiore, non si sospende la potestà esecutiva dell'altra autorità competente, tuttavia l'inferiore non si deve intromettere nelle questioni deferite all'autorità superiore se non per causa grave e urgente. Inoltre, per la concessione di grazie bisogna stare a quanto disposto dal can. 65.

Certamente il problema pratico non sarà solitamente tanto quello di evitare eventuali conflitti di competenza quanto quello di coordinare l'attività pastorale e di governo in ordine a renderle più efficaci e al tempo stesso più snelle. Non desta meraviglia perciò che il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi abbia voluto dedicare un ampio spazio alla tematica del coordinamento fra i vicari.²³ Nella fattispecie ora commentata non v'è dubbio

²¹ Cfr. decreto *Christus Dominus*, nn. 23 e 27.

²² Cfr., p. es., J. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, *El vicario episcopal. Una figura clave en la pastoral diocesana*, «Revista Española de Derecho Canónico», 27 (1971), pp. 5-87 e A. VIANA, *Las relaciones jurídicas entre el vicario general y los vicarios episcopales*, «Revista Española de Derecho Canónico», 45 (1988), pp. 251-260. Per una visione di sintesi, cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 408-409 e R. BERZOSA MARTÍNEZ, s.v. *Vicario episcopal*, in J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (dir.), *Diccionario general de derecho canónico*, Cizur Menor 2012, vol. VII, pp. 847-849: 848-849.

²³ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio *Apostolorum successores*, del 22 febbraio 2004, nn. 178 e 179 (edito il 2004 dalla Libreria Editrice Vaticana e reperibile in www.vatican.va).

che la questione pratica riguarda il profilo dell'efficacia, anziché quello della conflittualità. Il problema si pone a motivo della novità, visto che è la prima volta che si è attuata questa possibilità prevista dagli statuti della prelatura. In particolare si tratterà di coordinare l'attività del vicario ausiliare con quella del vicario generale per le materie in cui tutti e due sono competenti, cercando di distribuire compiti, fermo restando il rispetto della potestà vicaria generale di entrambi. Si tratta però di una questione che non va risolta tanto con delle norme prestabilite quanto con la "prassi amministrativa" acquisita nel lavoro quotidiano di governo.

EDUARDO BAURA